

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112

1. Premessa

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, c.d. manovra d'estate, reca disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Il decreto legge in esame introduce importanti modifiche, anche in materia di lavoro e previdenza, riprendendo i principi caratterizzanti la legge 14 febbraio 2003, n. 30, come sembra essere di tutta evidenza dall'abrogazione o dalle modifiche alla legge n. 247/2007.

Essendo ancora in corso l'iter per la conversione in legge del decreto e in considerazione delle proposte di modifica presentate, si riportano di seguito in maniera sintetica gli argomenti di maggiore interesse riservandoci di riesaminare la materia in maniera più approfondita con successive circolari.

2. Le novità più rilevanti

PREVIDENZA

Cumulo pensione e lavoro

articolo 19

Dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente:

- le pensioni dirette di anzianità
- le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne
- le pensioni di vecchiaia anticipata liquidate interamente con il sistema contributivo con una anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni
- le pensioni di vecchiaia liquidate interamente con il sistema contributivo a soggetti con età pari o superiore ai 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne

LAVORO

Contratto a tempo determinato

articolo 21

- Il D. Lgs. 368/2001 prevede la possibilità di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Novità DI n. 112/2008

*Si specifica che tali ragioni possono essere riferite anche alla ordinaria attività del datore di lavoro.*¹ – comma 1

- La legge n. 247/2007, in caso di successione di contratti a tempo determinato, ha introdotto il termine massimo di durata pari a 36 mesi superato il quale il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato.

Novità DI n. 112/2008

I contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale possono diversamente disporre rispetto alla automaticità della trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. – comma 2

- La legge n. 247/2007 ha riconosciuto e disciplinato il diritto di precedenza per i lavoratori a tempo determinato in caso di assunzioni a tempo indeterminato.

Novità DI n. 112/2008

I contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale possono diversamente disciplinare tale diritto. – comma 3

Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto si procederà ad una verifica degli effetti di tali disposizioni

¹ Viene ripresa la stessa formulazione prevista per la somministrazione a tempo determinato dal D. Lgs. n. 276/2003 all'art. 20, comma 4.

Apprendistato professionalizzante

Articolo 23

Novità DI n. 112/2008

- *Eliminato il limite minimo di durata di 2 anni (riconfermata la durata massima di 6 anni) – comma 1*
- *In caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi sono disciplinati dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali o dagli enti bilaterali (non è più necessaria, in questo caso, la regolamentazione regionale) – comma 2*
- *Non è più previsto l'obbligo di effettuare le visite mediche preventive e vengono abrogate alcune norme relative alle comunicazioni alle amministrazioni competenti - comma 5*

Dimissioni volontarie

articolo 39, comma 10

Novità DI n. 112/2008

- *Viene abrogata la legge n. 188/2007 che aveva previsto particolari modalità per la presentazioni delle dimissioni volontarie*

Adempimenti atto di assunzione

articolo 40, comma 2

Novità DI n. 112/2008

- *All'atto di assunzione il datore di lavoro dovrà consegnare al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (non più una dichiarazione contenente i dati della registrazione nel libro matricola, che lo stesso decreto abroga). L'obbligo si considera assolto anche nel caso di consegna di copia del contratto individuale di lavoro*

Orario di lavoro

articolo 41

- Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero²

Novità DI n. 112/2008

A tale disposizione si aggiunge che il periodo di riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni – comma 5

- L'art. 17 del D. Lgs n. 66/2003 prevede la possibilità per la contrattazione collettiva a livello nazionale di derogare alle disposizioni, previste dallo stesso D. Lgs. in materia di riposo giornaliero, pause e lavoro notturno.

Novità DI n. 112/2008

In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali. – comma 7

Modifiche sono state introdotte anche in materia di sanzioni amministrative e di obblighi formali di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro

Da ricordare che abrogando l'art. 1, dal comma 45 al comma 50 della legge n. 247/2007, il decreto legge n. 112/2008 ha reintrodotto il contratto di lavoro intermittente così come disciplinato dal D. Lgs. n. 276/2003 (art. 39, comma 10 lett. m).

² Il riposo giornaliero è di 11 ore consecutive ogni 24 ore